



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figclndlombardia](https://www.instagram.com/figclndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 5 del 24/07/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.1.1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	4
3.2 SEGRETERIA	5
3.2.1 INATTIVITÀ SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2025/26	5
3.2.2 FUSIONI APPROVATE	5
3.2.3 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE	5
3.1.1. ESCLUSIONI SOCIETÀ A SEGUITO DI MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA	6
3.2.4 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/26	7
3.2.5 ELENCO SVINCOLATI EX ART. 107 DELLE N.O.I.F. (DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER RINUNCIA)	8

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	9
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	9
4.1.1 ESCLUSIONI SOCIETÀ A SEGUITO DI MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI	9
4.1.2 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/26	10
4.1.3 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE COMPETIZIONI PROVINCIALI PER COMPLETAMENTI ORGANICI REGIONALI	10
4.1.4 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ CALCISTICA (C.U. 5 S.G.S. DEL 15.07.2025)	11
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	12
4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE	12
5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	12
6. CALCIO FEMMINILE	13
6.1 SEGRETERIA	13
6.1.1 ESITI DOMANDE SUPPLETIVE DI RIPESCAGGIO – ECCELLENZA FEMMINILE	13
6.1.2 RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE – PROMOZIONE FEMMINILE	13
6.1.3 APERTURA ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI - ALLIEVE UNDER 17 (RF) E GIOVANISSIME UNDER 15 (GF)	13
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	14
7. CALCIO A CINQUE	14
7.1 SEGRETERIA	14
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	14
8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	14
10. PROCURA FEDERALE	24
PROCURA FEDERALE	24
11. RETTIFICHE	25
12. LEGENDA	25
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	25

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

C.U. 43 [Decadenza d'autorità tesseramento calciatrici tesserate della Società SPEZIA CALCIO FEMMINILE e della Società UC SAMPDORIA SPA](#)

Ripresa dei C.U. 25/A e 26/A della FIGC che dispone la decadenza d'autorità del tesseramento delle calciatrici delle società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE e UC SAMPDORIA SPA.

C.U. 46 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 49 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

C.U. 52 [Provvedimenti della Procura Federale](#)

In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Preg. mi Presidenti

Preg. mi Consigli Direttivi ed Amministratori

Preg. mi Tesserati

ho analizzato in questo periodo con particolare attenzione la questione legata alle preclusioni alle categorie regionali SGS e di graduatoria di ripescaggio dalle categorie provinciali a quelle regionali, legate alle “preclusioni del mancato invio del modulo di censimento”. In primo luogo, mi preme significarVi che il faro di una federazione deve essere principalmente il merito sportivo derivante dal risultato ottenuto sul campo. A tal proposito, a seguito di un confronto con il Settore Giovanile e Scolastico centrale, della quale si richiama la sempre grande disponibilità, si comunica quanto segue:

- preso atto di quanto specificato nei C.U. n.01 e n.16 di Settore Giovanile e Scolastico della stagione 2024/2025
- ravvisato quanto stabilito nel C.U.109 SGS del 18/03/2025
- preso atto del parere interpretativo rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico giunto al Comitato Regionale Lombardia LND FIGC in data 18/03/2025

si comunica alle preg.me Associate che il mancato invio del modulo di “presentazione della Società” (censimento SGS) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, su deferimento della procura federale, dagli organi della giustizia sportiva, con un’ammenda fino ad un massimo di euro 500,00 da comminare alle società inadempienti, che risulteranno non classificate nel sistema di qualità dei clubs giovanili.

Il mancato invio di tale documentazione, **non costituisce pertanto preclusione di partecipazione alle categorie giovanili regionali o di ripescaggio dalle categorie provinciali a quelle regionali** essendo, in fatto, derubricato l’inadempimento a mera questione amministrativa gestionale

Buon lavoro a tutti Voi
Valentina Battistini
Presidente Comitato Regionale Lombardia LND FIGC

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 INATTIVITÀ SOCIETÀ STAGIONE SPORTIVA 2025/26

Le seguenti Società, con comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., hanno dichiarato la propria totale inattività per la Stagione Sportiva 2025/2026:

BRERA FOOTBALL CLUB S.S.D.	(matricola 963066)
MEDHELAN LANDRIANO ASD	(matricola 62145)

Le stesse, pertanto, vengono dichiarate inattive per la Stagione Sportiva 2025/2026 con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 N.O.I.F.

3.2.2 FUSIONI APPROVATE

Si comunica l'approvazione delle seguenti fusioni:

Società A.S.D. POL. ORATORIANA VITTUONE (matricola 964184),	sorta dalla fusione tra le società:
	<ul style="list-style-type: none">• ORATORIANA VITTUONE (matricola 71267)• BUSCATE ASD (matricola 947294)

3.2.3 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE

Si riportano i diritti sportivi delle Società derivanti da Fusioni per i Campionati di Competenza del C.R. Lombardia, che comportano modifiche nei relativi organici:

Società A.S.D. POL. ORATORIANA VITTUONE (matricola 964184),	<ul style="list-style-type: none">• Seconda Categoria
--	---

3.1.1. ESCLUSIONI SOCIETÀ A SEGUITO DI MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Il Comitato Regionale Lombardia L.N.D.,

- lette le disposizioni con Comunicato Ufficiale n. 1 del 04.07.2025 relativamente ai termini di iscrizione alle competizioni organizzate dal Comitato per la Stagione 2025/2026;
- considerato che il termine di iscrizione per la Stagione 2025/2026 ai Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores Reg.le U19 Elite, Juniores Reg.le U19 e relative Coppe per le categorie suddette è stato fissato, al giorno 23.07.2025;
- preso atto che entro i predetti termini le domande di iscrizione al campionato di competenza dovevano essere necessariamente confermate dalla Società, a pena di decadenza, facendo fede in questo senso la data di deposito della suddetta domanda stessa, resa definitiva e con sottoscrizione;
- verificato che, alla data suddetta, non hanno ottemperato agli adempimenti previsti per l'iscrizione alle sottonotate competizioni le seguenti Società:

Campionato: SECONDA CATEGORIA

- | | | | |
|----|--------|--------|--------------------------|
| 1) | 914005 | A.S.D. | APRILE 81 |
| 2) | 943455 | A.S.D. | CAZZAGOBORNATO CAL.GIOV. |
| 3) | 953039 | A.C.D. | CELTICA |
| 4) | 932413 | POL.D. | PIEVE 010 |
| 5) | 943031 | A.S.D. | POLISPORTIVA COLVERDE |
| 6) | 945375 | A.S.D. | SAN PAOLO FC |
| 7) | 955067 | A.S.D. | SANTANA RED DEVILS |

Campionato: REGIONALE JUNIORES UNDER 19 (RN)

- | | | | |
|----|--------|--------|---------------|
| 1) | 915450 | A.C.D. | CALOLZIOCORTE |
|----|--------|--------|---------------|

delibera:

l'esclusione delle sopra indicate Società dai Campionati indicati organizzati dal C. R. Lombardia per la Stagione Sportiva 2025/2026, con conseguente decadenza del relativo titolo sportivo di categoria.

3.2.4 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale n° 34 VB del CRL in data 19 Giugno 2025 a seguito di richieste di *Inattività*, *Declassamento*, *Rinuncia* e *Fusioni* (in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

Alle singole Società interessate il Comitato Regionale ha provveduto a notificare l'avvenuto ripescaggio con perfezionamento dello stesso nei termini.

Al verificarsi graduale di ulteriori posti disponibili nei singoli organici dei vari campionati, il Comitato Regionale provvederà, nel rispetto delle graduatorie e nei termini già pubblicati, ad inoltrare alle P.E.C. delle Società interessate il relativo provvedimento di ripescaggio.

PRIMA CATEGORIA

Società uscente, per rinuncia al campionato per passaggio a Società di Puro Settore Giovanile

- 1) 951373 A.S.D. ARDISCI E MASLIANICO 1902

Società uscente, per rinuncia al campionato

- 1) 75132 NUOVA A.C. CURTATONE

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 70261 U.S.D. PIANENGHESE
2) 204325 A.S.D. POLISPORTIVA AURORA
3) 76265 U.S. DUBINO ASD

SECONDA CATEGORIA

Società uscenti per completamento organico categoria superiore

- 1) 70261 U.S.D. PIANENGHESE
2) 204325 A.S.D. POLISPORTIVA AURORA
3) 76265 U.S. DUBINO ASD

Società uscente per inattività societaria

- 1) 62145 MEDHELAN LANDRIANO ASD

Società uscente per cessazione di attività maschile

- 1) 951700 S.S.D. ACADEMY CALCIO PAVIA A RL

Società uscente per rinuncia al campionato

- 1) 945176 POL.D. TORRAZZO MALAGNINO DIGI2

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 952763 A.S.D. CAPRIATE CALCIO
- 2) 962986 VIRTUS ROMANA CALCIO ASD
- 3) 676041 A.S.D. G.S.O. SAN LUIGI POGLIANO
- 4) 962911 A.S.D. MONTEBELLO 1966
- 5) 955024 A.S.D. CITTIGLIO FOOTBALL CLUB
- 6) 58322 A.S.D. TRESORE
- 7) 72563 POL. COLLEBEATO A.S.D.

Società rinunciataria al diritto di ripescaggio

- 1) 963066 BRERA FOOTBALL CLUB S.S.D

U19 REG.LI ELITE

Società uscente, per rinuncia al campionato per passaggio a Società di Puro Settore Giovanile

- 1) 951373 A.S.D. ARDISCI E MASLIANICO 1902

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 81071 A.S.D. LA SPORTIVA OME

U19 REG.LI

Società uscenti per completamento organico categoria superiore

- 1) 81071 A.S.D. LA SPORTIVA OME

Società uscenti per rinuncia al campionato

- 1) 953816 A.S.D. CALCINATESE

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 675391 U.S. CASTELVETRO A.S.D.

3.2.5 ELENCO SVINCOLATI EX ART. 107 DELLE N.O.I.F. (DECADENZA DAL TESSERAMENTO PER RINUNCIA)

Si pubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale l'elenco dei provvedimenti di svincolo ai sensi dell'art. 107 delle NOIF.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 ESCLUSIONI SOCIETÀ A SEGUITO DI MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Il Comitato Regionale Lombardia L.N.D.,

- lette le disposizioni con Comunicato Ufficiale n. 1 del 04.07.2025 relativamente ai termini di iscrizione alle competizioni organizzate dal Comitato per la Stagione 2025/2026;
- considerato che il termine di iscrizione per la Stagione 2025/2026 ai Campionati di Allievi Reg.li U17 Elite, Allievi Reg.li U17, Allievi Reg.li U16 Elite, Allievi Reg.li U16, Giovanissimi Reg.li U15 Elite, Giovanissimi Reg.li U15, Giovanissimi Reg.li U14 e relative Coppe per le categorie suddette è stato fissato, al giorno 23.07.2025;
- preso atto che entro i predetti termini le domande di iscrizione al campionato di competenza dovevano essere necessariamente confermate dalla Società, a pena di decadenza, facendo fede in questo senso la data di deposito della suddetta domanda stessa, resa definitiva e con sottoscrizione;
- verificato che, alla data suddetta, non hanno ottemperato agli adempimenti previsti per l'iscrizione alle sottoelencate competizioni le seguenti Società:

Campionato: ALLIEVI REG.LI UNDER 17 ELITE

- 1) 922231 AURORA PRO PATRIA 1919SRL

Campionato: ALLIEVI REG.LI UNDER 16 ELITE

- 1) 922231 AURORA PRO PATRIA 1919SRL

Campionato: GIOVANISSIMI REG.LI UNDER 15 ELITE

- 1) 922231 AURORA PRO PATRIA 1919SRL

Campionato: GIOVANISSIMI REG.LI UNDER 15

- 1) 949366 CAVENAGO D ADDA 1972 ASD
- 2) 676015 CERESUM BISUSTUM A.P.D.
- 3) 954851 A.S.D. GRENTARCADIA
- 4) 943177 A.S.D. NOVA MONTELLO

Campionato: GIOVANISSIMI REG.LI UNDER 14

- 1) 922231 AURORA PRO PATRIA 1919SRL
- 2) 932554 A.S.D. SPORTING PEGOGNAGA 2004

delibera:

l'esclusione delle sopra indicate Società dai Campionati indicati organizzati dal C. R. Lombardia per la Stagione Sportiva 2025/2026, con conseguente decadenza del relativo titolo sportivo di categoria.

4.1.2 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale n° 34 VB del CRL in data 19 Giugno 2025 a seguito di richieste di *Inattività*, *Declassamento*, *Rinuncia* e *Fusioni* (in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

Alle singole Società interessate il Comitato Regionale ha provveduto a notificare l'avvenuto ripescaggio con perfezionamento dello stesso nei termini.

Al verificarsi graduale di ulteriori posti disponibili nei singoli organici dei vari campionati, il Comitato Regionale provvederà, nel rispetto delle graduatorie e nei termini già pubblicati, ad inoltrare alle P.E.C. delle Società interessate il relativo provvedimento di ripescaggio.

ALLIEVI REG.LI UNDER 17

Società uscente per rinuncia al campionato

- 1) 947033 A.S.D. VOLUNTAS OSIO

GIOVANISSIMI REG.LI UNDER 15

Società uscente per rinuncia al campionato

- 1) 200666 A.S.D. AMOR SPORTIVA
- 2) 933808 G.S.O. AURORA TRESORE

GIOVANISSIMI REG.LI UNDER 14

Società uscente per rinuncia al campionato

- 1) 73307 A.S. TICINIA ROBECCETTO

4.1.3 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE COMPETIZIONI PROVINCIALI PER COMPLETAMENTI ORGANICI REGIONALI

Si pubblicano in allegato al presente Comunicato le graduatorie relative alle Domande di ripescaggio per completamento organici SGS regionali aggiornate a seguito delle segnalazioni pervenute.

Le presenti graduatorie **annullano e sostituiscono** quelle precedentemente pubblicate con il Comunicato Ufficiale Nr. 4 del 21 luglio 2025, relativamente alle categorie: **Under 17 – Modello A e Modello B, Under 16 – Modello B e Under 15 – Modello B.**

4.1.4 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE IN ACCORDO CON LA SOCIETÀ, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ CALCISTICA (C.U. 5 S.G.S. DEL 15.07.2025)

ACCOLTI

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
4438654	BATTISTI	DANIELE	29/07/2011	ASD LEO TEAM
2929805	TALOTTA	DANIEL	01/06/2010	CLUB MILANO SSD ARL
3706779	BONFANTI	VALERIO	23/01/2015	ASD CALCIO CANEGRATE
3428944	CAMOZZI	MATTEO	29/05/2014	FOOTBALL CLUB MILANESE 1902
3658470	FRATTINI	KEVIN	30/09/2013	A.S.D. ATLETICO VILLONGO
3658435	BELLINI	GIORGIO	18/05/2013	A.S.D. ATLETICO VILLONGO
3554890	RIZZUTI	DIEGO	19/02/2015	A.C. PONTE SAN PIETRO SSDARL
3096099	BARBAGALLO	EDOARDO	02/08/2011	A.C. ARDOR LAZZATE A.S.D.
3546895	ATTANASIO	GABRIEL	26/11/2012	FCD BULGARO
3711007	PORTA	RICCARDO	23/06/2016	A.S.D. VELA MESERO
3877906	MADASCHI	SAMUELE	12/04/2012	US CISANESE ASD
3048751	BERETTI	VALERIO	16/06/2010	ASD LEO TEAM
3195215	GERACE	SEBASTIANO VINCENZO	05/01/2011	US CISANESE ASD
3226663	FAGGIANO	ALESSANDRO	10/10/2009	A.C. OSSONA A.S.D.
3083241	MOGGIA PISAPIA	FEDERICO	02/08/2012	SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL
3928621	ARLOTTA	WILLIAM	15/11/2015	ASD ATLETICO VILLONGO
3900590	ARLOTTA	KEVIN	29/06/2013	ASD ATLETICO VILLONGO
3915576	BOUIAHIAOUI	YASSINE	05/11/2013	S.S.D. AUSONIA 1931
3705203	DODAJ	ENEA	13/09/2016	ACCADEMIA INTERNAZIONALE SSD ARL
3694485	LEONE	BRYAN	23/02/2013	ASD FALOPPIESE OLGiate RONAGO
3597913	TORTINI	FILIPPO	20/09/2013	CIMIANO CALCIO SSD ARL
3873370	PELLEGRINELLI	LEONARDO	28/04/2012	POL. SORISOLESE ASD
3419732	SPAGARINO	FRANCESCO	16/05/2012	SEMPIONE HALF 1919 SSD SRL
3532364	CEDRARO	ERIK	15/10/2012	VALBASCA LIPOMO ASD
4437329	MICHELI	LORENZO	20/07/2014	ASD ALBANO CALCIO

RESPINTI

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società
4225329	VARINELLI	ALESSANDRO	17/01/2013	A.S.D. ATLETICO VILLONGO
Motivazione: calciatore non tesserato				
3096099	BARBAGALLO	EDOARDO	02/08/2011	A.C. ARDOR LAZZATE A.S.D.
Motivazione: richiesta non conforme a quanto previsto dalle N.O.I.F. (manca timbro e firma società à)				

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE CIRCOLARE UFFICIALE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica **CIRCOLARE SGS N°1** della FIGC SGS Coordinamento Regionale Lombardia.

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 ESITI DOMANDE SUPPLETIVE DI RIPESCAGGIO – ECCELLENZA FEMMINILE

A conclusione della procedura relativa alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande suppletive di ripescaggio, così come previsto dal Comunicato Ufficiale Nr. 4 del 21.07.2025 si pubblica l'elenco delle domande pervenute nei termini stabiliti.

Ordine Domande	Matricola	Società	Girone St. 24/25	PN	GC	Quota
7	676031	CALCIO DESENZANO	B	41	24	1,7083
8	963007	TORINO CLUB MARCO PAROLO	A	47	28	1,6786

6.1.2 RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE – PROMOZIONE FEMMINILE

Si comunica che, in via **straordinaria ed esclusivamente per la giornata di lunedì 28 luglio 2025**, saranno riaperti i termini per la presentazione delle **iscrizioni al Campionato di Promozione Femminile (Sigla FW)** – Stagione Sportiva 2025/2026.

Le società interessate dovranno perfezionare la procedura entro e non oltre le ore 23:59 del medesimo giorno, attraverso il portale federale secondo le modalità già indicate nel Comunicato Ufficiale Nr. 1 del 04 luglio 2025 del C. R. Lombardia.

6.1.3 APERTURA ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI FEMMINILI - ALLIEVE UNDER 17 (RF) E GIOVANISSIME UNDER 15 (GF)

In conformità a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11.07.2025, il C.R. Lombardia comunica che le **iscrizioni ai Campionati Regionali Femminili** riservati alle categorie:

- **Allieve Under 17** (sigla: RF)
- **Giovanissime Under 15** (sigla: GF)

saranno **aperte da lunedì 28 luglio fino a mercoledì 28 agosto 2025**.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate **tramite il portale LND**, secondo le consuete modalità.

Si ricorda che l'iscrizione dovrà essere successivamente perfezionata anche tramite la compilazione dell'apposito format online predisposto dal Settore Giovanile e Scolastico Nazionale. Tale adempimento è da ritenersi parte integrante della procedura d'iscrizione e necessario ai fini della validità della stessa.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

Riunione del 17 luglio 2025 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.), Avv. Aldo Bissi, Avv. Paolo Cuminetti (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 05.06.2025 – Prot.29479/735pfi24-25/PM/vcf, nei confronti di:

- 1- ENEA BENEDETTO**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la società Legnano SSDARL;
- 2- AC LEGNANO SSDARL;**

per rispondere:

- 1.** il sig. **Enea Benedetto**, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Nemanja Mladenovic la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 52/2024-2025 il 25.11.2024, comunicato alla società Legnano SSDARL a mezzo pec del 26.11.2024, ed al calciatore sig. Antonio Di Emma la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 53/2024 del 25.11.2024, comunicato alla società Legnano SSDARL a mezzo pec il 27.11.2024;
- 2. Ac Legnano SSDARL**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Enea Benedetto, così come descritti nel precedente capo di incolpazione

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito,

premessato che

- In data 7.06.2025 perveniva all'attenzione di questo Tribunale memoria scritta da parte del sig. Enea Benedetto, con la quale il medesimo si dichiarava estraneo a qualsiasi addebito, avendo cessato la propria carica nella società a far data dal 7.10.2024, che veniva acquisita in atti;
- In data 20.06.2025 perveniva altresì memoria scritta, corredata di allegati, da parte dell'avv. Filippo Marioni, per conto della società AC LEGNANO SSDARL, che veniva acquisita in atti;
- all'udienza del 26.06.2026 comparivano per la Procura Federale l'Avv. Francesco Vignoli, per la AC LEGNANO SSDARL il Presidente *pro tempore*, Sig. Sergio Zoppi, insieme al legale della società, come da nomina in atti, avv. Filippo Marioni; nessuno compariva per il sig. Enea Benedetto;
- la Procura Federale si richiamava al contenuto del deferimento e agli atti acquisiti al fascicolo, da cui risulterebbe che il sig. Enea Benedetto aveva cessato la carica di presidente, stando al foglio censimento acquisito, unico riferimento valido ai fini della giustizia federale, soltanto nel febbraio 2025; ciò posto, osservava come la violazione contestata risulta comprovata *per tabulas*, sicché anche gli argomenti addotti dalla società a propria difesa non sarebbero in grado di scardinare il

contenuto dell'Accusa, bensì tutt'al più rileverebbero in punto di mitigazione della richiesta sanzionatoria; concludeva quindi chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) per Enea Benedetto – mesi 5 (cinque) di inibizione
 - 2) per AC LEGNANO SSDARL – euro 400,00 di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026
- la difesa della AC LEGNANO SSDARL si riportava alla memoria in atti e insisteva per l'assenza di un comportamento colpevole rispetto al ritardato pagamento dei due calciatori, connesso alla difficile situazione ereditata dalla precedente gestione, a ritardi nella definizione delle somme concretamente dovute da parte della commercialista incaricata e alla contestualità delle scadenze con le vacanze natalizie. Chiedeva quindi il proscioglimento e, in subordine, il minimo della pena, con esclusione della sanzione della penalizzazione, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti e al comportamento complessivo tenuto dalla società per ripianare la situazione ereditata;
 - all'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione, che scioglieva in data 8 luglio 2025, depositando e notificando alle parti ordinanza interlocutoria, con la quale rilevava la presenza in atti di elementi contraddittori in ordine alla data in cui il sig. Enea Benedetto aveva effettivamente cessato la carica di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della società (essendovi una "scheda dirigente" estratta dalla AS400, riportante la data delle dimissioni del 10.10.2024, a fronte di un unico foglio censimento con variazione organigramma datato invece 12.02.2025); pertanto, ritenuto l'accertamento di tale circostanza potenzialmente determinante rispetto all'oggetto della contestazione, disponeva gli opportuni accertamenti in tal senso, richiedendo *"l'acquisizione a cura della cancelleria, di tutte le comunicazioni rese da parte della AC LEGNANO SSDARL all'ufficio tesseramenti in merito alla variazione organigramma riguardante la qualifica di presidente e legale rappresentante della società nel corso della stagione 2024/2025, e in particolare quelle relative alla data e alle modalità di comunicazione delle dimissioni del sig. Enea Benedetto, così come risultante dalla "scheda dirigenti" in atti, e alla variazione di organigramma a ciò correlata"*; contestualmente, disponeva la prosecuzione del giudizio con nuova udienza fissata per il 17 luglio 2025, ore 19:45, con contestuale avviso alle parti;
 - lo stesso 8 luglio 2025 veniva trasmessa dall'ufficio tesseramenti e acquisita in atti la documentazione oggetto dell'ordinanza di cui sopra, consistente in un foglio censimento di variazione organigramma, datato 21.10.2024 e relativa autocertificazione ex art. 22-bis NOIF, sottoscritti dal nuovo legale rappresentante, sig. Sergio Zoppi, in qualità di amministratore unico della società, unitamente a un verbale di assemblea ordinaria della AC LEGNANO 1913, datato 9.10.2024 e riportante le dimissioni del sig. Enea Benedetto e la nuova nomina del sig. Sergio Zoppi;
 - in vista della nuova udienza pervenivano memorie scritte con documentazione allegata da parte sia del sig. Enea Benedetto in data 16.07.2025, sia della società AC LEGNANO 1913, in data 17.07.2025;
 - alla nuova udienza del 17.07.2025, comparivano per la Procura Federale l'avv. Francesco Vignoli e per la società AC LEGNANO 1913 il presidente *pro tempore*, sig. Sergio Zoppi, unitamente al proprio legale avv. Filippo Marioni, mentre nessuno compariva per il sig. Enea Benedetto;
 - la Procura Federale chiedeva in primo luogo l'espunzione delle nuove memorie, in quanto tardive; nel merito prendeva atto della nuova documentazione acquisita, non nota alla Procura Federale perché non agli atti dell'ufficio, rimettendo al Tribunale Federale ogni valutazione;
 - la AC LEGNANO 1913 richiama la nuova documentazione prodotta e insisteva per l'assenza di un comportamento colpevole da parte della società, che ha dovuto farsi carico di un debito ingente lasciato dalla precedente gestione e ha saldato tempestivamente oltre 38 posizioni debitorie, ad esclusione delle due oggetto del presente deferimento. Insisteva quindi per il proscioglimento;

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione, che scioglie come da dispositivo e

osserva

Preliminarmente, non possono ritenersi validamente pervenute le memorie trasmesse dal sig. Enea Benedetto e dalla società AC LEGNANO SSDARL rispettivamente il 16.07.2025 e il 17.07.2025, poiché tardive rispetto al termine di 3 giorni previsto dall'art. 93, comma 1, CGS.

Ciò premesso, a seguito dell'acquisizione documentale disposta da questo Tribunale Federale per le ragioni sopra richiamate con ordinanza dell'8 luglio 2025, risulta pacifico e documentale che il sig. Enea Benedetto abbia ceduto le quote della società AC LEGNANO SSDARL al sig. Zoppi, attuale proprietario, con atto notarile del 9 ottobre 2024, così come risulta che sempre il sig. Enea Benedetto abbia comunicato le proprie dimissioni da Presidente della società alla data del 10.10.2024, come indicato nella "scheda dirigente" acquisita in atti.

Risulta altresì comprovato documentalmente che la variazione organigramma della dirigenza della AC LEGNANO SSDARL sia stata comunicata in data 21.10.2024, come da foglio censimento acquisito in atti e che non era stato previamente acquisito dalla Procura Federale nel corso delle sue indagini.

Tali circostanze assumono valenza dirimente rispetto all'oggetto del deferimento, in quanto ai sensi dell'art. 37, comma 1, NOIF, *"ogni variazione" riguardante il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori "agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione"*.

È quindi comprovato *per tabulas* che il soggetto deferito non possa essere chiamato a rispondere del ritardo nel pagamento dei calciatori (i) Nemanja Mladenovic, la cui somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 52/2024-2025 il 25.11.2024, è stata comunicata alla società Legnano SSDARL a mezzo PEC del 26.11.2024, e (ii) Antonio Di Emma, la cui somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 53/2024 del 25.11.2024, è stata comunicata alla società Legnano SSDARL a mezzo PEC il 27.11.2024

Le dimissioni del sig. Enea Benedetto e la sua cessazione rispetto alla qualifica di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* della società, con subentro di un nuovo dirigente, si sono infatti verificate ben prima del deposito dei lodi arbitrali, che costituisce il presupposto di fatto da cui consegue l'illecito stesso, oggetto della contestazione, *sub specie* dell'omesso pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni dall'accertamento effettuato dal competente Collegio arbitrale, ex art. 31, comma 6, CGS.

Né risulta in atti alcun elemento per sostenere che il sig. Benedetto abbia continuato ad occuparsi *de facto* della gestione della società, con comportamenti potenzialmente rilevabili ex art. 2, co. 2, CGS.

Il proscioglimento del sig. Enea Benedetto, per le ragioni sopra esposte e riferite alla sua posizione soggettiva, si riverbera in modo immediato anche sulla posizione della società, chiamata a rispondere *"a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Enea Benedetto"*.

Come riconosciuto anche dalla Giurisprudenza federale, infatti, la responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, CGS va intesa *"nel senso che la responsabilità della società è direttamente riflessa, ovvero ad essa oggettivamente riversata, nella stessa misura in cui quella responsabilità è imputata e accertata in capo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 CGS"* (così CFA, n. 83/CFA/2021-2022).

Per questi motivi, deve essere prosciolta anche la AC LEGNANO SSDARL, nella misura in cui la propria responsabilità è stata imputata e definita, con l'atto di deferimento, in relazione alla sola condotta del sig.

Enea Benedetto, che è risultato estraneo all'illecito contestato in virtù della cessazione del suo ruolo all'interno della società a far data dal 10.10.2024.

Per tutti gli altri profili attinenti al merito, deve invece essere disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di sua competenza.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale

PROSCIOLIE

Il sig. Enea Benedetto dalle accuse a lui rivolte, per non aver commesso il fatto.

Proscioglie altresì la AC LEGNANO SSDAR.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di sua competenza.

Manda alla segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

Riunione del 17 luglio 2025 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Paolo Modugno (Presidente f.f.), Avv. Aldo Bissi, Avv. Paolo Cuminetti (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 24.6.2025 – Prot. 31339/595 pfi 24-25/PM/mf, nei confronti di:

1. il sig. **Mauro Pezzulla**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olympique Limbiate;
2. la società **A.S.D. Olympique Limbiate**;
3. il sig. **Guglielmo Andreazza**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Cesano Maderno;
4. la società **A.C. Cesano Maderno**;
5. il sig. **Francesco Cardamone**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Sedriano;
6. la società **A.C.D. Sedriano**;
7. il sig. **Simone Zorloni**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Nuova Frontiera;
8. la società **U.S. Nuova Frontiera**;
9. il sig. **Giancarlo Patera**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Cologno;
10. la società **F.C. Cologno**;
11. il sig. **Roberto Pagani**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gorla Minore;
- 12. la società A.S.D. Gorla Minore**;

per rispondere:

1.- il sig. **Mauro PEZZULLA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Olympique Limbiate: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal

Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato e realizzato il torneo denominato "Christmas Cup 2015 Triangolare" riservato alla categoria Pulcini 2015, svoltosi in data 22 dicembre 2024 presso il proprio centro sportivo di Limbiate, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, a cui partecipavano altresì le squadre delle società A.C. Cesano Maderno ed A.C. Sedriano;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato e realizzato il torneo denominato "Start Cup Olimpique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il proprio centro sportivo di Limbiate, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali, a cui partecipavano società affiliate alla FIGC;

2.- la società **A.S.D. Olympique Limbiate**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mauro Pezzulla così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

3.- il sig. **Guglielmo ANDREAZZA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Cesano Maderno:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Christmas Cup 2015 Triangolare" riservato alla categoria Pulcini 2015, svoltosi in data 22 dicembre 2024 presso il centro sportivo di Limbiate, organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

4.- la società **A.C. Cesano Maderno**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Guglielmo Andreazza così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

5.- il sig. **Francesco CARDAMONE**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Sedriano:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Christmas Cup 2015 Triangolare" riservato alla categoria Pulcini 2015, svoltosi in data 22 dicembre 2024 presso il centro sportivo di Limbiate, organizzato dalla società A.S.D.

Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

6.- la società **A.C.D. Sedriano**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Cardamone così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

7.- il sig. **Simone ZORLONI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Nuova Frontiera:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olympique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra mista di calciatori nati negli anni 2012 e 2013 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

8.- la società **U.S.D. Nuova Frontiera**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Simone Zorloni così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

9.- il sig. **Giancarlo PATERA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Cologno:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olympique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il proprio centro sportivo di Limbiate, organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2016 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

10.- la società **F.C. Cologno** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Giancarlo Patera, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

11.- il sig. **Roberto PAGANI**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gorla Minore:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della

stagione sportiva 2024-2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olympique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il proprio centro sportivo di Limbiate, organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2016 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

12.- la società **A.S.D. Gorla Minore** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Pagani, così come decritti nel precedente capo di incolpazione.

**** * * * *

Con l'atto di deferimento richiamato in premessa la Procura Federale esercitava l'azione disciplinare per i fatti così come contestati, allegando la documentazione raccolta in esito alle indagini.

La Procura Federale veniva infatti interessata da segnalazioni che rappresentavano -e documentavano anche attraverso immagini video- lo svolgimento dei due tornei organizzati dalla Società Olympique Limbiate svoltisi nei giorni 22 dicembre 2024 e 11 gennaio 2025.

Alcuni dei tesserati e dei soggetti rilevanti nell'ambito federale nei cui confronti si erano svolte le indagini definirono la loro posizione mediante accordo con la Procura Federale ai sensi dell'art. 126 CGS, cosicché l'azione disciplinare avanti questo Tribunale veniva esercitata solamente nei confronti dei soggetti dianzi elencati.

**** * * * *

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti quindi gli incumbenti di rito,

premessato che

- All'udienza del 17.7.2025 per la Procura Federale è comparso l'Avv. Francesco Vignoli;
- Preliminarmente, i Signori Simone Zorloni e Roberto Pagani (quest'ultimo previa rimessione in termini senza eccezioni da parte della Procura Federale, in quanto sopraggiunto in ritardo all'aula dell'udienza), in proprio e, rispettivamente, per le Società USD Nuova Frontiera e ASD Gorla Minore, rappresentavano di avere raggiunto accordo ex art. 127 CGS con il Rappresentante della Procura Federale, per l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Simone Zorloni, la sanzione finale di tre mesi di inibizione, partendo dalla sanzione base di mesi cinque di inibizione, ridotta per il rito;
- per la Società USD Nuova Frontiera la sanzione dell'ammenda di Euro 333,33, partendo dalla sanzione base di Euro 500,00 di ammenda, ridotta per il rito;
- per il Sig. Roberto Pagani, la sanzione finale di tre mesi di inibizione, partendo dalla sanzione base di mesi cinque di inibizione, ridotta per il rito;
- per la Società ASD Gorla Minore la sanzione dell'ammenda di Euro 333,33, partendo dalla sanzione base di Euro 500,00 di ammenda, ridotta per il rito.
- Il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione sulle istanze ex art. 127 CGS come sopra richiamate e disponeva procedersi oltre.
- Nessuno compariva per i restanti deferiti.

- All'esito della discussione, il Rappresentante della Procura Federale, ritenuta la responsabilità di tutti i rimanenti tesserati per ciascuno dei fatti loro attribuiti, nonché quella delle rispettive Società rappresentate per responsabilità diretta, richiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) Mauro Pezzulla: 8 mesi di inibizione;
- 2) ASD Olympique Limbiate: € 1.400,00 di ammenda
- 3) Guglielmo Andreazza: 4 mesi di inibizione
- 4) AC Cesano Maderno: € 500,00 di ammenda
- 5) Francesco Cardamone: 4 mesi di inibizione
- 6) ACD Sedriano: € 500,00 di ammenda
- 7) Giancarlo Patera: 4 mesi di inibizione
- 8) FC Cologno € 500,00 di ammenda

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione.

A scioglimento della riserva, ed all'esito della discussione camerale, si

osserva

Le circostanze di fatto addebitate a tutti i soggetti deferiti sono comprovate dalle immagini video, dalle deposizioni raccolte dalla Procura Federale nel corso delle indagini, sostanzialmente tutte esplicitamente ammissive, oltre che non contestate.

Risulta pacificamente il ruolo di organizzatore dei due tornei in contestazione da parte della Società Olympique Limbiate, risultando documentalmente acquisito anche il dato relativo alla necessità di acquistare il biglietto di ingresso per assistere alle manifestazioni in esame.

Tutte le anzidette circostanze si pongono in palese contrasto con il disposto dell'art. 25 comma 3 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico che, trattando dei tornei giovanili, testualmente dispone che *"I tornei sono soggetti all'approvazione dei competenti Organi federali nel rispetto delle normative vigenti"*.

Da ciò discende la responsabilità disciplinare anche dei Presidenti delle Società aderenti -nonché delle stesse compagini- atteso che l'art. 28 del predetto Regolamento dispone che *"Le società, i dirigenti, i tesserati e quant'altri operano in ambito federale sono tenuti alla osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all'attività giovanile e scolastica."*

Quanto al trattamento sanzionatorio, le sanzioni per le quali è stata richiesta l'applicazione concordata ai sensi dell'art. 127 CGS appaiono congrue e proporzionate, tanto è vero che coincidono, nella sanzione base, con quelle per le quali la Procura Federale ha richiesto la condanna delle Società semplicemente partecipanti ai tornei e dei relativi Presidenti.

Per ciò che concerne la Società Olympique Limbiate ed il suo Presidente Sig. Mauro Pezzulla, la richiesta sanzionatoria per cui è stata fatta richiesta dalla Procura Federale appare congrua, in considerazione del ruolo di organizzatrice di entrambi i tornei non autorizzati nonché della circostanza, documentata, della applicazione di un biglietto di entrata per gli spettatori, per l'accesso ad essi.

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale di discostarsi -in melius- rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale solamente per ciò che concerne la posizione della Società AC Cesano Maderno e del suo Presidente,

valorizzando la circostanza della avvenuta segnalazione della irregolarità da parte della stessa Società; relativamente ai detti soggetti pertanto la sanzione viene determinata come in dispositivo.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art. 127 CGS, su concorde richiesta delle parti

applica

le seguenti sanzioni:

al Sig. Zorloni Simone: mesi 3 di inibizione;

alla Società USD Nuova Frontiera: Euro 333,33 di ammenda;

al Sig. Pagani Roberto: mesi 3 di inibizione;

alla Società ASD Gorla Minore: Euro 333,33 di ammenda

Ritenuta per tutti i restanti deferiti la responsabilità disciplinare per i fatti a ciascuno rispettivamente ascritti come nelle incolpazioni sopra riportate

irroga

le seguenti sanzioni:

al Sig. Mauro Pezzulla: mesi 8 di inibizione

alla Società Olympique Limbiate: Euro 1.400,00 di ammenda

al Sig. Guglielmo Andreazza: mesi 3 e giorni 10 di inibizione

alla Società AC Cesano Maderno: Euro 400,00 di ammenda

al Sig. Francesco Cardamone: mesi 4 di inibizione

alla Società ACD Sedriano: Euro 500,00 di ammenda

al Sig. Giancarlo Patera: mesi 4 di inibizione

alla Società FC Cologno: Euro 500,00 di ammenda

Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 969 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Domenico D'ANGHEO avente ad oggetto la seguente condotta:

Domenico D'ANGHEO, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di O.A. appartenente alla Sezione AIA di Milano, in violazione dell'art. 42 commi 1, 2 e 3 lett. a), c) ed e) del vigente Regolamento AIA in relazione con gli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA, per aver, all'esito della definizione del procedimento disciplinare n. 524 pf 23-24 ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con la sanzione di mesi 2 di sospensione, pubblicato con C.U. n. 417/AA del 04.04.2024, gettato discredito sul buon nome, sull'immagine e sulla reputazione del Presidente della Sezione AIA di Milano A.E. Jacopo CECCARELLI, nonché, di altri associati AIA (specificatamente gli associati A.E. Pietro LATTANZI, O.A. Francesco AUFIERI, A.E. Mattia OLLA, A.E. Davide DE GIOVANNI, A.E. Lorenzo DI GIOVINE e A.E. CAFIERO Matteo Stefano), mediante l'invio alla Procura Federale di due "segnalazioni" del 19.06.2024 e del 06.03.2025; nonché per aver insistito nel richiedere alla Procura Federale, mediante "continue sollecitazioni", di voler assumere l'iniziativa disciplinare a fronte di quanto da egli esposto con le due sopra indicate "segnalazioni" anche dopo essere stato formalmente notiziato dall'Ufficio, ex art. 122, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1021 pf 23-24, dell'assunta decisione di disporre l'archiviazione stante la manifesta infondatezza del loro contenuto e degli asseriti illeciti disciplinari rappresentati, in tal modo finendo per continuare a gettare discredito sull'immagine, sul buon nome e sulla reputazione propria dei sopra nominati associati AIA (e di riflesso dell'istituzione arbitrale tutta), nell'additare infondatamente costoro quali soggetti meritevoli di essere sanzionati disciplinarmente per condotte asseritamente illecite e rilevatesi, di contro, all'esito delle indagini svolte dalla Procura Federale del tutto prive di alcuna rilevanza disciplinare. Con l'aggravante di cui all'art. 64, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento AIA in ragione dell'esistenza di precedente sanzione disciplinare a carico del sig. D'ANGHEO Domenico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto: Sig. Domenico D'ANGHEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Domenico D'ANGHEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2025

11. RETTIFICHE

Nessuna Comunicazione

12. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 24/07/2025
